Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.mase.gov.it
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mase.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 6037 – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "EWR2 – Deliceto", composto di 8 aerogeneratori, della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione alla Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 20/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG).
Proponente: Sinergia EWR2 S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis)*, che prevede il deferimento "*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*", della decisione "*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*", nonché l'articolo 8 comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che "*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 20 rubricato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal regolamento (UE) n. 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA la deliberazione della giunta regionale della Regione Puglia del 17 luglio 2023 n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTA la nota prot. n. 26617 del 24 novembre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC010

c-*bis)*, della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "EWR2 – Deliceto", composto di 8 aerogeneratori, della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione alla Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 20/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG), proposto dalla Sinergia EWR2 S.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza 48 MW costituito da n. 8 aerogeneratori – di potenza unitaria 6 MW e altezza della torre di 115 metri – e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale RTN. L'impianto eolico sarà integrato da un sistema di accumulo dell'energia elettrica a batterie (potenza 25 MW) da ubicare in prossimità dell'aerogeneratore WTG8. La consegna dell'energia avverrà nel futuro ampliamento della esistente stazione RTN 380/150 kV Terna "Deliceto" in località "La Marana" mediante cavidotto interrato;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Sinergia EWR2 S.r.l., con nota del 16 aprile 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che in data 22 luglio 2021, sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato pubblicato l'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni dai portatori di interesse, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

VISTA la nota del 19 luglio 2021, con la quale la Regione Puglia – Servizio Territoriale di Foggia Vincolo Idrogeologico ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, alla esecuzione "*dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e R.R. 11 marzo 2015, n. 9*";

VISTA, altresì, la nota prot. n. 35414 del 21 dicembre 2021, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha reso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla realizzazione del progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 17975 del 3 maggio 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 413 del 27 febbraio 2023, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole "*circa la compatibilità ambientale del progetto inerente al*

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

Progetto di un impianto eolico, denominato "EWR2 - Deliceto", composto da 8 aerogeneratori, della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione alla Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 30/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG), subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite dalla menzionata Commissione Tecnica;

VISTA la nota prot. n. 34382 del 24 novembre 2023, con la quale il Ministero della cultura ha integrato il citato parere tecnico istruttorio ritenendo che l'impianto in esame non ricada in area idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 120147 del 28 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso i chiarimenti istruttori forniti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS in merito all'impianto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 17975 del 3 maggio 2022, ha rappresentato che la realizzazione dell'impianto eolico andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal citato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo scenario strategico del PPTR medesimo;

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha evidenziato che il progetto si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati;

RILEVATO, altresì, che il Ministero della cultura ha sottolineato nell'Area Vasta di Indagine AVI (10 chilometri di raggio), con riferimento al quadro vincolistico e al patrimonio culturale, la presenza di beni culturali e beni paesaggistici tutelati, rispettivamente, ai sensi della Parte II e della Parte III del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ATTESO che il citato Dicastero ha evidenziato, che l'impianto in progetto interferisce con il Regio Tratturello "Cervaro Candela Sant'Agata", con la Chiesa e l'ex complesso conventuale di Santa Maria della Consolazione, nonché con la Chiesa di Santa Maria dell'Olmitello;

RILEVATO che il Ministero della cultura, con riferimento alle tutele del PPTR della Puglia, ha evidenziato la presenza di beni segnalati come ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 143, comma 1 lett. e), del menzionato decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con il sistema delle Masserie e con la strada a valenza paesaggistica SR 102 e con la SP 119 laddove di sovrappone al tracciato del citato Regio Tratturello "Cervaro Candela Sant'Agata";

RILEVATO che il Ministero della cultura ha rappresentato che l'impianto in progetto è visibile a grandi distanze e che tutte le torri sono visibili contemporaneamente in buona parte del settore orientale dell'Area Vasta di Indagine AVI;

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

TENUTO CONTO, inoltre, che il citato Dicastero ha evidenziato che la realizzazione dell'impianto determina la sottrazione di suolo agricolo;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 individua *"la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020"*;

CONSIDERATO che la tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030 e, in particolare, prevede per la regione Puglia l'obiettivo di produzione aggiuntiva rispetto al 2020 di energia da fonti rinnovabili per 7.387 MW;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 413 del 27 febbraio 2023, ha evidenziato che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento e con il sistema dei vincoli e delle discipline di tutela paesistico-ambientale e che l'area di impianto e delle opere connesse non ricade in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica. Inoltre, "*Il futuro parco eolico "Deliceto" rientra nelle aree definite "idonee" dal Regolamento Regionale n. 24/2010*";

PRESO ATTO che lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che gli aerogeneratori non insistono direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

TENUTO CONTO, altresì, che la citata Commissione Tecnica ha rilevato che l'impianto in progetto non ricade nelle perimetrazioni di Aree Naturali Protette Nazionali e Regionali, di Zone Umide Ramsar, di Siti d'importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS), né di Important Birds Area (I.B.A.);

CONSIDERATO che, con riferimento al Regolamento Regionale 20 dicembre 2010, n. 24, è stata evidenziata l'assenza di beni culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, di aree archeologiche tutelate ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 42 del 2004, di coni visuali, di lame e di gravine;

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto ambientale, per quanto concerne gli impatti sul patrimonio culturale e identitario, ha sottolineato che l'incidenza del parco eolico è limitata all'impatto visivo. Inoltre, dalla Relazione archeologica è emerso che "*le aree di ubicazione degli aerogeneratori WTG 01, WTG 02, WTG 03, WTG 04, WTG 05, WTG 06, WTG 07, WTG 08 alle località Le Gattarole, Le Pozzelle, il sito della Stazione Elettrica in Località Piano d'Amendola, ed i tratti di cavidotto Tratto WTG 04-05, Tratto WTG 06-07-08, ricadenti all'interno di terreni agricoli, sono classificati con un livello di rischio medio"; mentre, il tracciato del cavidotto interno ed esterno è classificato, secondo il Proponente, con un livello di rischio basso, considerato che ricade su viabilità ordinaria*";

TENUTO CONTO che la menzionata Commissione Tecnica ha evidenziato che, sulla base degli approfondimenti effettuati, le interferenze con il Regio Tratturello "Cervaro Candela Sant'Agata", con la Chiesa e l'ex complesso conventuale di Santa Maria della Consolazione, nonché con la Chiesa di Santa Maria dell'Olmitello segnalate dal Ministero della cultura, potrebbero apparire non ostative alla realizzazione dell'impianto in considerazione della distanza dal Comune di Deliceto e della copertura visuale del bosco della Consolazione;

PRESO ATTO che, relativamente alla componente suolo, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha rilevato che la realizzazione del parco eolico comporti una variazione trascurabile sull'impatto cumulativo sul suolo, prevedendo, nell'ambito della condizione ambientale n. 1, di "*escludere lo sviluppo di strade di collegamento non strettamente indispensabili*" e di "*ridurre l'estensione delle piazzole degli aerogeneratori*". Inoltre, "*tutti gli aerogeneratori sono ubicati in zone caratterizzate dalla presenza di seminativi semplici in aree non irrigue e che, pertanto, non vanno ad interessare terreni di colture di particolare pregio*";

TENUTO CONTO, inoltre, che sono stati valutati "*gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio e impianti in corso di autorizzazione)*", come emerge dal menzionato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione Tecnica ha evidenziato che, in considerazione della morfologia del territorio, "*l'impatto visivo cumulativo sia fortemente contenuto [...] e che pertanto l'intervento proposto sia compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio*". Inoltre, dall'analisi dell'intervisibilità e dei fotoinserimenti e immagini prodotti, "*l'impianto di progetto risulta completamente schermato dall'orografia nei quadranti sud ovest e nord ovest. L'impatto visivo rimane pertanto confinato al solo territorio pugliese*";

ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

ATTESO che la Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha rappresentato, altresì, che "*Nel caso del presente parco eolico, l'effetto selva è evitato, dal momento che gli aerogeneratori saranno posizionati su più file, ad occupare una superficie definita su più file secondo il tipico posizionamento a cluster con aerogeneratori opportunamente distanziati tra loro. Per evitare l'effetto selva, la distanza minima per le macchine sarà pari almeno a 3 volte la dimensione del diametro del rotore sulla stessa fila e a 5 volte la dimensione del diametro del rotore su file parallele*";

PRESO ATTO che la citata Commissione Tecnica ha sottolineato che il progetto non andrà ad insistere in prossimità di altri aerogeneratori e che, con riferimento agli impatti cumulativi tra natura e biodiversità, la notevole distanza tra gli aerogeneratori dell'impianto di progetto e la loro disposizione a cluster evita la formazione di una barriera;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione Tecnica ha evidenziato che "*Il layout dell'impianto è stato studiato allo scopo di armonizzare gli aerogeneratori con il paesaggio circostante, [...] in particolare in modo da: - Evitare la disposizione delle macchine su file parallele, con bassa densità distributiva delle stesse, evitando il cosiddetto "effetto selva"; - Disporre le macchine a distanza mutua sufficiente in modo da non creare ombreggiamento e/o interferenza per turbolenze [...]; Salvaguardare aree gravate da vincoli territoriali, evitando il posizionamento delle macchine su tali aree*". Inoltre, il cavidotto interrato seguirà prevalentemente lo sviluppo delle strade interne al parco e lungo la viabilità esistente per raggiungere il punto di connessione;

PRESO ATTO che il parco eolico risulta compatibile con gli obiettivi idraulici del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e che sussistono le condizioni di sicurezza idraulica si sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso P.A.I., come emerge dal citato parere tecnico della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS. Inoltre, è stato evidenziato che per gli attraversamenti dei corsi d'acqua da parte del cavidotto di connessione "*verranno utilizzate tecniche di posa in opera non invasive, come la trivellazione orizzontale teleguidata, in maniera da non interferire minimamente con l'alveo esistente*";

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che "*il progetto del parco eolico [...] non è in contrasto con le previsioni e le indicazioni*" del Piano Regolatore Generale del Comune di Deliceto in quanto l'area di intervento rientra in zona classificata "E" destinata prevalentemente all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo e all'allevamento, come rappresentato nel parere tecnico istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD.011UXC0010

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 3 chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che "*qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive*";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "EWR2 – Deliceto", composto di 8 aerogeneratori, della potenza

unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione alla Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 20/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG), della Sinergia EWR2 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 413 del 27 febbraio 2023 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
DOTT. ING. SCIA FULVIO
SEZIONE A
SETTORE: CIVILE AMBIENTALE - INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE
N° ISCRIZ.: 1655
fulvio scia
02.07.2025
11:09:51
GMT+02:00